



Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA SPECIALE PER IL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

Prot. n. (vedi intestazione digitale)

Class. 34.43.01 / fasc. SSPNRR (Giada) 10.34.1/2021

Allegati:

Al Ministero della transizione ecologica
Direzione generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS
[ID_VIP 6140]
(va@pec.mite.gov.it)

Al Ministero della transizione ecologica
Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS
(ctva@pec.minambiente.it)

Alla Regione Puglia
Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio
Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio
Servizio autorizzazioni ambientali
(servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it)

Alla Regione Molise
IV Dipartimento – Governo del territorio
Servizio pianificazione e gestione territoriale e paesaggistica
(regionemolise@cert.regione.molise.it)

Oggetto:

[ID_VIP:6140] SERRACAPRIOLA (FG) e ROTELLO (CB) – Progetto di un impianto eolico, denominato "Ciavatta", costituito da 13 aerogeneratori della potenza nominale di 6 MW e della potenza complessiva di 78 MW e dalle relative opere di connessione alla rete di trasmissione elettrica nazionale.

Proponente: EDP Renewables Italia Holding S.r.l.

Procedura riferita al D.Lgs. n. 152/2006 – Provvedimento unico in materia ambientale (art. 27).

Parere tecnico istruttorio della Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

05/09e14/09/2022



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

e.p.c.

All' Ufficio di Gabinetto
dell'On. Ministro della cultura
(udcm@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio
per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia
(sabap-fg@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

Alla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise
(sabap-mol@pec.cultura.gov.it)

e.p.c.

All' Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico
della Direzione generale ABAP

e.p.c.

All' Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico
della Direzione generale ABAP

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante *“Istituzione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 1998.

VISTA la legge 24 giugno 2013, n. 71, art. 1, commi 2 e 3, recante, tra l’altro, il trasferimento di funzioni in materia di turismo al Ministero per i beni e le attività culturali, il quale di conseguenza ha assunto la denominazione di *“Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo”*.

VISTO il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, per il quale l’allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali”*.

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *“Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 222 del 21/09/2019 e convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132), per il quale l’allora Ministero per i beni e le attività culturali ha assunto la nuova denominazione di *“Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*.

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* (pubblicato in G.U.R.I., Serie Generale, n. 51 del 01/03/2021, e convertito, con

2



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

05/09e14/09/2022

modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55), il quale, ai sensi del quale art. 6, comma 1, ha disposto che il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" sia ridenominato "Ministero della cultura".

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n.137", pubblicato nel S.O. n. 28 alla G.U.R.I. n. 45 del 24 febbraio 2004.

VISTO il DPCM 2 dicembre 2019, n. 169, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" (pubblicato sulla G.U.R.I., Serie Generale, n. 16 del 21/01/2020; registrato alla Corte dei conti il 10/01/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 69), entrato in vigore il 05/02/2020.

VISTO il DM-MiBACT 28 gennaio 2020, n. 21, recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo", registrato alla Corte dei conti il 17/02/2020, Ufficio controllo atti MiUR, MiBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, Reg.ne Prev. n. 236.

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 luglio 2022, registrato alla Corte dei Conti il 14/07/2022 con n. 1870, con il quale, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del d.lgs. 165/2001, è stato conferito al dott. Luigi La Rocca l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio e della Soprintendenza Speciale per il PNRR.

VISTO il correlato contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 07 luglio 2022.

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale".

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108), in particolare l'art. 25, Determinazione dell'autorità competente in materia di VIA e preavviso di rigetto, con il quale co. 1, lett. b), è apportata, tra l'altro, la seguente modifica all'art. 6 del D.Lgs. n. 152 del 2006: "... 2) dopo il comma 10, è inserito il seguente: "10-bis. Ai procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del presente articolo, nonché all'articolo 28, non si applica quanto previsto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241".

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" (convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113), in particolare l'articolo 17-undecies, Regime transitorio in materia di VIA, il quale stabilisce che "1. L'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come da ultimo modificato dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, e dal comma 2 del presente articolo, si applica alle istanze presentate a partire dal 31 luglio 2021 ...".

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali" (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34).

VISTO il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina" (convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91).

VISTO il Decreto interministeriale 24 dicembre 2015 (n. 308 di Registrazione del MATTM) sottoscritto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, recante "Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di Valutazione Ambientale di competenza statale".

CONSIDERATO che l'allora Direzione Generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte



contemporanee (PBAAC) ha collaborato con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla redazione delle "Specifiche tecniche per la predisposizione e la trasmissione della documentazione in formato digitale per le procedure di VAS e VIA ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i." (Rev. 4 del 03/12/2013).

CONSIDERATO quanto descritto nelle suddette "Specifiche Tecniche", oggetto anche della Circolare n. 5 del 15/01/2014 dell'allora Direzione Generale PBAAC.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 5 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di tutela del paesaggio – Indicazioni operative per il coordinamento degli Uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale PBAAC n. 6 del 19/03/2010, "Procedure di competenza della Direzione Generale PBAAC in materia di VIA, VAS e progetti sovraregionali o transfrontalieri – Disposizioni per la presentazione delle istanze e della relativa documentazione progettuale".

CONSIDERATO quanto impartito dall'allora Direzione generale Belle arti e paesaggio con la Circolare n. 34 del 31/07/2015, avente ad oggetto "MiBACT – esercizio delle funzioni di tutela – Sentenza Consiglio di Stato, sez. VI n. 3652/2015".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare dell'allora Direzione Generale Belle arti e paesaggio n. 3 del 12/01/2016, "Procedure di valutazione di piani, programmi, opere e interventi di competenza della Direzione generale BeAP in materia di tutela del paesaggio - Indicazioni operative per il coordinamento degli uffici centrali e periferici".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 32 del 20/07/2018, avente ad oggetto "Problematiche relative al flusso documentale. Normalizzazione delle procedure".

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 35 del 05/08/2020, avente ad oggetto "Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 - Indicazioni urgenti in attesa della Legge di conversione", in particolare alla p. 7.

CONSIDERATO quanto previsto nella Circolare della Direzione Generale ABAP n. 11 dell'8/03/2022, avente ad oggetto "Linee guida finalizzate al raccordo dei pareri espressi dagli Uffici del MiC in seno a procedimenti autorizzativi. Precisazioni".

CONSIDERATO quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 19 del 21/03/2022, recante "DL 77/2021, convertito con modifiche dalla L. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) – Nuovo art. 25 c. 2-quinquies del D.Lgs. 152/2006 (art. 20 comma 1 del DL 77/2021)", in merito all'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42 del 2004.

CONSIDERATO che il comma 2-quinquies dell'art. 25 del D. Lgs. 152/2006 prevede che "il concerto del competente direttore generale del Ministero della cultura comprende l'autorizzazione di cui all'articolo 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ove gli elaborati progettuali siano sviluppati a un livello che consenta la compiuta redazione della relazione paesaggistica".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati".

CONSIDERATO quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 24 del 20/04/2022, recante "Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Comunicazioni".

CONSIDERATO quanto previsto con la Circolare della Direzione generale ABAP n. 29 del 19/05/2022,

4



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

05/09e14/09/2022

recante "Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2022, recante "Approvazione delle Linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati". Comunicazioni in merito allo svolgimento delle attività formative e degli altri adempimenti finalizzati a dare piena attuazione alle procedure di nuova emanazione".

CONSIDERATO che la competenza del Ministero della cultura sul progetto di cui trattasi, a decorrere dal 30 giugno 2022, è stata trasferita dalla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio alla Soprintendenza speciale per il PNRR. Quanto sopra è stato previsto dall'art. 36, comma 2-ter del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (G.U.R.I. n. 150 del 29/06/2022), recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", secondo cui "La Soprintendenza speciale per il PNRR, di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, esercita le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici anche nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA) in sede statale oppure rientrano nella competenza territoriale di almeno due uffici periferici del Ministero della cultura. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche ai procedimenti pendenti".

CONSIDERATO che la Regione Puglia ha approvato il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi degli artt. 135 e 143 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con specifiche funzioni di piano territoriale ai sensi dell'art. 1 della L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 "Norme per la pianificazione paesaggistica".

CONSIDERATO che il suddetto PPTR persegue le finalità di tutela e valorizzazione, nonché di recupero e riqualificazione dei paesaggi della Regione Puglia, non solo di quelli che possono essere considerati eccezionali, ma altresì i paesaggi della vita quotidiana e quelli degradati.

CONSIDERATO che **EDP Renewables Italia Holding S.r.l.** il 13/05/2021 ha chiesto l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale nell'ambito del Provvedimento Unico Ambientale di cui all'art. 27 del D.Lgs. 152/2006, per la realizzazione di un impianto eolico denominato "Ciavatta", costituito da 13 aerogeneratori della potenza nominale di 6 MW e della potenza complessiva di 78 MW e dalle relative opere di connessione alla rete di trasmissione elettrica nazionale e che, il medesimo impianto ricade nei comuni di Serracapriola (FG) e Rotello (CB).

CONSIDERATO che **EDP Renewables Italia Holding S.r.l.** il 09/06/2021 ha provveduto a perfezionare l'istanza e la relativa documentazione allegata a seguito di quanto richiesto con nota prot. m_amte.MATTM.RU.U.0059799 del 04/06/2021 dalla Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

CONSIDERATO che la **Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.0076129 del 13/07/2021, ha chiesto al Proponente "... di chiarire esattamente in quali territori ricadono le opere, siano esse principali o connesse, al fine di poter coinvolgere gli enti interessati sin dalla prima fase del Provvedimento Unico ambientale ... [raccomandando] ... nel caso in cui non venga confermato Serracapriola come unico comune interessato, di presentare un nuovo modulo di istanza con indicazione dei territori coinvolti, in cui sia data evidenza degli enti ... competenti per le altre autorizzazioni richieste nonché un nuovo Avviso al pubblico compilato secondo quanto previsto dall'art. 24 comma 2 del D.lgs. 152/2006 ...".

CONSIDERATO che la **Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.0093541 del 02/09/2021, considerato che il Proponente ha richiesto il rilascio di ulteriori titoli autorizzatori tra cui l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, ha comunicato alle amministrazioni coinvolte nel presente procedimento abilitate al rilascio

5



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

05/09e14/09/2022

dei titoli ambientali richiesti di verificare, come indicato dal comma 5 dell'art. 27 del D. Lgs. 152/2006, *l'adeguatezza e la completezza* della documentazione presentata al fine del rilascio dei titoli ambientali e di comunicare, entro i termini previsti, eventuali ulteriori esigenze al riguardo. Inoltre, nella suddetta nota, il Ministero della transizione ecologica ha anche comunicato che a seguito dell' richiesta di chiarimenti avanzata al Proponente rispetto alla localizzazione delle opere e quindi "*... in quali territori ricadono le opere, siano esse principali o connesse, al fine di poter coinvolgere gli enti interessati sin dalla prima fase del Provvedimento Unico ambientale. Con nota prot. n. 406_21cia del 15.09.2021, acquisita al prot. n. MATTM/78730 del 19.07.2021, il proponente ha chiarito che l'unica Amministrazione Comunale coinvolta dalle opere di nuova realizzazione è il Comune di Serracapriola (FG) e che il cavidotto in alta tensione e l'opera di connessione alla Sotto Stazione Elettrica di Rotello (CB), di Terna S.p.A., sono opere già realizzate e per le quali non viene richiesta autorizzazione ...*".

CONSIDERATO che l'intervento in progetto, sulla base di quanto dichiarato dal Proponente negli elaborati predisposti, consiste nella realizzazione di 13 aerogeneratori ciascuno di potenza nominale pari a 6,0 MW, per una potenza d'impianto complessiva pari a 78,0 MW. Ciascun aerogeneratore ha diametro del rotore pari a 170 metri e sarà installato su torre tubolare di altezza massima pari a 115 metri per un'altezza complessiva al tip di 200 metri. L'impianto si colloca nel comune di Serracapriola (FG) dove sarà realizzata anche la sottostazione elettrica di utenza MT/AT. La stazione di trasformazione, necessaria all'innalzamento della tensione da 30 kV a 150 kV, sarà realizzata in agro del comune di Rotello. Le fondazioni degli aerogeneratori sono del tipo a plinti di forma circolare su pali; rispetto a tale aspetto, il Proponente nel SIA dichiara che la tipologia di fondazione e le relative sezioni e dimensioni, saranno oggetto di ulteriori verifiche in sede di progettazione esecutiva e potranno subire variazioni anche sostanziali. Inoltre, per quanto attiene alla realizzazione dell'impianto, il medesimo Proponente nel SIA dichiara altresì che, la messa in opera dello stesso comporta un cambiamento della percezione visiva dell'area dovuto alla visibilità degli aerogeneratori installati. Inoltre il Proponente dichiara che il progetto in parola non ricade in aree appartenenti alla rete dei tratturi e che solo una porzione di cavidotto di vettoriamento in MT percorre la SP 376, senza rilevare ulteriori interferenze con la rete tratturale e con le strade a valenza paesaggistica.

CONSIDERATO che la **Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio (ABAP)**, con nota prot. n. 30534 del 15/09/2021, ha comunicato alle Soprintendenze di Foggia e del Molise coinvolte nel presente procedimento, che il Proponente ha richiesto, nell'ambito del medesimo Provvedimento Unico, il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, pertanto ha chiesto di conseguenza di verificare *l'adeguatezza e la completezza* della medesima documentazione pubblicata, ai fini del rilascio dei pareri di competenza ai sensi dell'art. 146, co. 5, del D. Lgs. 42/2004. Con la suddetta nota, la Direzione generale ABAP ha anche informato le Soprintendenze che, successivamente, il Ministero della transizione ecologica, avrebbe provveduto a comunicare, ai sensi del comma 6 dell'art. 27 del D. Lgs. 152/2006, la procedibilità dell'istanza di VIA ricompresa nel provvedimento unico e che, in quella sede potranno essere richiesti eventuali ulteriori approfondimenti e integrazioni al progetto presentato, per la valutazione dei potenziali impatti significativi e negativi dell'intervento di cui trattasi.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP del Molise**, con nota prot. n. 10431 del 24/09/2021, in riferimento alla *verifica di adeguatezza e completezza*, ha rilevato carenze negli elaborati prodotti e ha pertanto richiesto integrazioni documentali.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 35909 del 26/10/2021, ha comunicato al Ministero della transizione ecologica che con nota prot. n. 10431 del 24/09/2021 (assegnata alla Scrivente il 25/10/2021) la Soprintendenza del Molise, ha inoltrato le proprie osservazioni in relazione alla verifica di adeguatezza e completezza della documentazione relativa al progetto di cui trattasi per il rilascio del parere di competenza ai sensi dell'art. 146, co. 5 del D. Lgs. 42/2004, chiedendo al contempo alla Soprintendenza



di Foggia di voler fornire, con ogni sollecitudine, il proprio riscontro alla nota prot. n. 30534 del 15/09/2021 della Scrivente, non ancora pervenuto, direttamente al Ministero della transizione ecologica, indicando, per opportuna conoscenza, la Direzione generale ABAP.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza ABAP di Foggia** ha comunicato per le vie brevi il 26/10/2021 al Responsabile del procedimento del Servizio V – *Tutela del paesaggio* della Direzione generale ABAP di non aver riscontrato formalmente la richiesta del Ministero della transizione ecologica in quanto la documentazione progettuale, per quanto attiene l'autorizzazione paesaggistica nell'ambito del presente procedimento, risultava adeguata e completa.

CONSIDERATO che **EDP Renewables Italia Holding S.r.l.** con nota prot. n. 18 del 25/01/2022 ha trasmesso la documentazione richiesta dalla Soprintendenza del Molise ai fini della verifica di adeguatezza e completezza per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 146 del D. Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP** con nota prot. n. 6620 del 21/02/2022 ha comunicato al Ministero della transizione ecologica che la documentazione trasmessa dalla Società con nota del 25/01/2022, non risulta essere stata pubblicata sul sito internet dell'Autorità competente, chiedendo pertanto di voler provvedere alla pubblicazione.

CONSIDERATO che la **Direzione generale valutazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica**, con nota prot. n. m_amte.MATTM.RU.U.0004446 del 17/01/2022, ha comunicato la procedibilità dell'istanza di VIA.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP**, con nota prot. n. 1675 del 19/01/2022, ha chiesto alle Soprintendenze coinvolte nel presente procedimento e ai Servizi II e III della medesima Direzione, di voler esprimere le proprie determinazioni a seguito della consultazione degli elaborati redatti dal Proponente per il rilascio del provvedimento di VIA; nella medesima nota la DG ABAP ha evidenziato la necessità di dover acquisire, nel presente procedimento, anche le valutazioni della competente Soprintendenza del Molise necessarie sia a rilevare eventuali impatti del progetto nelle aree contermini sia a valutare gli impatti cumulativi con altri impianti eventualmente ricadenti nei territori prossimi all'area su cui insistono gli aerogeneratori di progetto, dal momento che nella buffer zone di 10 chilometri riportata sulla cartografia ADB Puglia è compreso il territorio di Rotello.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia**, con nota prot. n. 1000 del 28/01/2022, ha evidenziato la necessità di richiedere documentazione integrativa per quanto attiene gli aspetti archeologici, ritenendo insufficiente quella prodotta.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise**, con nota prot. n. 2705 del 02/03/2022, ha comunicato che avrebbe formulato le proprie valutazioni di competenza una volta avuta contezza che tutta la documentazione depositata si possa ritenere completa.

CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 9232 del 09/03/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione generale ABAP, con nota prot. n. 9306 del 10/03/2022, ha trasmesso il proprio contributo istruttorio.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP**, acquisite le determinazioni delle Soprintendenze di Foggia e del Molise e i contributi istruttori dei Servizi II e III della medesima Direzione sopra indicati, con nota prot. n. 9459 del 10/03/2022, ha comunicato la necessità di richiedere chiarimenti e documentazione integrativa al Proponente.

CONSIDERATO che la **Regione Puglia**, con nota prot. n. 3740 del 21/03/2022, ha invitato le amministrazioni e gli enti locali in indirizzo a voler esprimere le proprie valutazioni di competenza.

CONSIDERATO che la **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS** del Ministero

7



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

05/09e14/09/2022



della transizione ecologica con nota prot. n. 1797 del 22/03/2022, ha comunicato di aver programmato un sopralluogo per prendere visione dei luoghi interessati dal progetto di cui trattasi previsto per il 30 marzo 2022.

CONSIDERATO che la **Direzione generale ABAP** con nota prot. n. 11543 del 25/03/2022 ha comunicato alle Soprintendenze coinvolte nel presente procedimento del sopralluogo previsto, invitando gli Uffici periferici a prendervi parte chiedendo altresì di relazionare gli esiti del medesimo sopralluogo.

CONSIDERATO che la **Regione Puglia** con nota del 01/04/2022 pubblicata sul sito web del Ministero della transizione ecologica ha comunicato "... che le aree interessate dai lavori di cui all'oggetto, non sono soggetti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest'Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all'archiviazione della pratica ...", indicando tuttavia la necessità di rispettare alcune condizioni riportate nel parere medesimo.

CONSIDERATO che la **Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS** del Ministero della transizione ecologica, con nota prot. n. 4015 del 17/06/2022 ha formulato richiesta di chiarimenti e integrazioni al Proponente.

CONSIDERATO che **EDP Renewables Italia Holding S.r.l.** con nota prot. n. 343 del 05/07/2022 ha comunicato di aver trasmesso la documentazione integrativa richiesta dalla Commissione CTVA del MITE e dal Ministero della cultura.

CONSIDERATO, quindi che la **Soprintendenza Speciale per il PNRR** con nota prot. n. 1745 del 21/07/2022, a seguito della ricezione dei chiarimenti e della documentazione integrativa da parte del Proponente avvenuta nel luglio 2022, ha chiesto alle Soprintendenze ABAP coinvolte nel presente procedimento di voler esprimere i propri pareri endoprocedimentali definitivi di competenza anche con riferimento all'autorizzazione paesaggistica come anche ai Servizi II e III della Direzione generale ABAP di voler esprimere i propri contributi istruttori, una volta acquisiti i pareri delle Soprintendenze ABAP. La Soprintendenza Speciale PNRR nella nota in argomento ha evidenziato la necessità di prendere visione della documentazione integrativa e di quella integrativa volontaria elaborata dal Proponente e pubblicata sul sito web del Ministero della transizione ecologica.

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia**, con nota prot. n. 8636 del 03/08/2022, alla luce e nel rispetto delle previsioni, degli indirizzi e delle direttive di tutela del PPTR nell'ambito territoriale in cui il progetto ricade (Ambito paesaggistico Monti Dauni) e dello scenario strategico del medesimo Piano Paesaggistico, ha evidenziato una serie di criticità derivate dalle interferenze dell'impianto con i beni paesaggistici ed archeologici alla luce anche degli impatti cumulativi derivati dalla presenza di altri impianti esistenti. In particolare l'impianto eolico di cui trattasi, sulla base di quanto riportato nel parere della Soprintendenza competente, viene percepito in più punti di visuale, sia lungo i percorsi tratturali, che dalle strade a valenza paesaggistica, in primo piano e in sovrapposizione al tessuto insediativo del contesto territoriale oltre che dai profili morfologici di crinale che segnano lo skyline di riferimento in contrasto rispetto alle direttive riportate nella Scheda d'ambito C Monti Dauni in merito alle componenti visivo percettive. L'impianto eolico di cui trattasi verrebbe osservato soprattutto dal Tratturo L'Aquila - Foggia in sovrapposizione ad altro impianto esistente a sud del centro urbano di Serracapriola, generando il cosiddetto effetto cumulo. Inoltre, il percorso del tratturo L'Aquila-Foggia, affianca il parco eolico in esame in corrispondenza degli aerogeneratori WTG01, 02, 03, 04, 05 e 06, quest'ultimo distante 180 metri dal tratturo medesimo. L'alterazione visiva che ne deriva influisce sulla modifica percettiva del contesto di giacenza, tradizionalmente agricolo, di tutti i beni culturali presenti, trasformandolo in un contesto tipicamente industriale. La Soprintendenza evidenzia che l'intervento ricade nella fascia di rispetto di 7 km dal Castello Maresca (tutelato ai sensi della Parte II del D.Lgs. 42/2004 con D.M. 20/02/1981) e che tale area non è


8



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

05/09e14/09/2022

ricompresa tra quelle considerate idonee ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 199/2021. L'impianto inoltre si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato da un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili in particolare tra il Paleolitico e l'alto Medioevo, noti in letteratura da precedenti indagini. Al contempo la Soprintendenza evidenzia che nonostante la richiesta di specifiche integrazioni alla VI Arch, le stesse non sono state mai trasmesse, facendo sì che la documentazione oggetto di valutazione sia ancora da intendersi incompleta. La Soprintendenza pertanto conclude il proprio parere evidenziando che l'impianto è "... incompatibile con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici ed archeologici dell'area interessata anche in riferimento alle ultime modifiche normative sopra richiamate riguardanti le aree idonee di cui al D.Lgs. 199/2021 ...".



*In viola gli aerogeneratori del presente impianto, in nero quegli esistenti, altri colori in corso di valutazione.
Elaborazione SABAP-FG.*

CONSIDERATO che la **Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Molise**, con nota prot. n. 9843 del 17/08/2022, in riscontro alla nota prot. n. 2426 del 12/08/2022 di sollecito della Soprintendenza Speciale per il PNRR ha comunicato il proprio parere di competenza, evidenziando che il parco eolico, pur essendo esterno agli ambiti molisani, modificherebbe la percezione degli stessi interrompendo lo skyline pugliese che fa da cornice alla vallata del Saccione, inserendosi come elemento estraneo in riferimento al contesto storico, agrario e naturalistico dei luoghi. La Soprintendenza pertanto riscontra che la realizzazione dell'impianto contribuirebbe a destrutturare la stratificazione storica del sistema percettivo dell'intera vallata, oltre a interrompere la lettura del paesaggio verso i territori pugliesi. Tuttavia, a conclusione delle proprie valutazioni, evidenzia che "... l'eliminazione degli aerogeneratori più prossimi al confine molisano, quali i WTG nn. 01, 10, 11, 12, 13 e l'abbassamento del 20% dell'altezza massima dei restanti aerogeneratori è tale da non inficiare la modifica della percezione dello skyline costituito dal crinale

di Serracapriola ...".

CONSIDERATO che, nella parte conclusiva del parere della Soprintendenza ABAP del Molise sopra citato, l'Ufficio periferico propone una modifica comunque sostanziale del progetto in valutazione che porterebbe a definire un nuovo impianto, diverso da quello di cui trattasi e pertanto oggetto di altro procedimento di VIA.

CONSIDERATO che il **Servizio II, Scavi e tutela del patrimonio archeologico** della Direzione generale ABAP, ha espresso il proprio contributo istruttorio definitivo con nota prot. n. 3019 del 05/09/2022.

CONSIDERATO che il **Servizio III, Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** della Direzione generale ABAP, ha espresso il proprio contributo istruttorio definitivo con nota prot. n. 2533 del 18/08/2022.

CONSIDERATO che, al fine di programmare una corretta distribuzione degli impianti da fonti di energia rinnovabile (FER) con particolare riferimento agli impianti eolici nel territorio di cui trattasi, si ritiene comunque opportuno evidenziare che il progetto in argomento è prossimo a diversi impianti da fonte energetica rinnovabile già valutati come evidenziato dalla Soprintendenza di Foggia e che sono in valutazione, tra gli altri, quelli di seguito indicati:

1. **ID VIP 5811**: Progetto di un impianto eolico composto da 9 aerogeneratori della potenza nominale di 6 MW, e della potenza complessiva di 54 MW e delle relative opere di connessione da realizzarsi nel Comune di Serracapriola (FG) e Rotello (CB).
2. **ID VIP 6035**: Progetto di un impianto eolico composto da 9 aerogeneratori della potenza nominale di 5,6 MW, per una potenza complessiva di circa 50 MW, ubicati in agro dei Comuni di Serracapriola (FG), località "Masseria Ricci" e di Torremaggiore (FG), località "Masseria del Principe", e delle relative opere di connessione per il collegamento alla RTN mediante la realizzazione di una nuova sottostazione utente MT/AT, da realizzarsi nel Comune di Torremaggiore (FG).
3. **ID VIP 7320**: Progetto di un impianto eolico composto da n. 8 aerogeneratori, ciascuno di potenza nominale pari a 6 MW, per una potenza nominale di 48 MW, da realizzarsi nel Comune di Serracapriola (FG) e, le relative opere di connessione e la Sottostazione Elettrica, da realizzarsi nel Comune di Rotello (CB).

RITENUTO che la presenza documentata di un elevato numero di impianti contribuisce inevitabilmente a generare un impatto significativo e negativo globale che, sommato a quello degli ulteriori interventi in istruttoria, compromette il territorio e il paesaggio.

CONSIDERATO che l'art. 20, comma 8, del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce che "*... nelle more dell'individuazione delle aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti di cui al comma 1, sono considerate aree idonee, ai fini di cui al comma 1 del presente articolo: a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica non sostanziale ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28, ... b) le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; c) le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, ... c-bis) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali ... c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli*

10




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

05/09e14/09/2022

impianti fotovoltaici. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108".

CONSIDERATO che, sulla base di quanto espresso dalla competente Soprintendenza di Foggia, il progetto di cui trattasi:

- è un nuovo impianto con torri eoliche di altezza significativa che alterano la percezione visiva del contesto di riferimento a forte valenza culturale e paesaggistica;
- ricade nella fascia di rispetto di 7 chilometri dal Tratturo l'Aquila-Foggia (inteso quale bene tutelato ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 con DM del 20/02/1981), lungo circa 244 chilometri e riconosciuto come il più importante tra i tratturi italiani;
- ricade nella fascia di rispetto di 7 chilometri dal Castello Maresca (inteso quale bene tutelato ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 con DM del 20/02/1981);
- ricade nella fascia di rispetto di 7 chilometri dal rudere medievale della Chiesa di Civitate sottoposta a tutela ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 con DM 21/05/2013 e che a sua volta è ricadente in una più ampia area archeologica sottoposta a tutela con DM 18/06/1991;
- ricade nella fascia di rispetto di 7 chilometri dalla Torre Fantina di Chieuti (FG).



Cartografia elaborata dall'unità GIS SS-PNRR

CONSIDERATO, ancora, che il progetto di cui trattasi è in contrasto rispetto alle disposizioni del Piano Paesaggistico della Regione Puglia, come evidenziato dalla Soprintendenza ABAP di Foggia nel proprio

[Handwritten signature]



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
 e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

[Handwritten mark]

parere endoprocedimentale definitivo. Inoltre, non si possono ritenere trascurabili gli impatti indiretti generati dalla visibilità dell'impianto rispetto al territorio Molisano, la cui realizzazione, per come prevista, altera inevitabilmente lo skyline esistente.

CONSIDERATO che, per quanto attiene gli aspetti paesaggistici, l'impianto di cui trattasi, tra l'altro:

- ricade in un contesto territoriale in cui sono ancora riconoscibili i segni della struttura insediativa storica, in particolare, il percorso del tratturo l'Aquila-Foggia che attraversa l'ambito territoriale interferito dal parco eolico, in particolare dagli aerogeneratori WTG01, 02, 03, 04, 05 e 06 quest'ultimo a distanza di 180 metri dal tratturo;
- si inserisce in un contesto caratterizzato dalla presenza di strade panoramiche e a valenza paesaggistica (es. exSS16 ter e SP 376) identificate dalle NTA del PPTR come tracciati dai quali è possibile percepire panorami e scorci ravvicinati di elevato valore paesaggistico; a tal proposito, si riportano a seguire le tavole elaborate dal Proponente in cui sono indicate anche le strade a valenza paesaggistica succitate;
- le pale eoliche determinano una modifica percettiva del paesaggio agrario stante il loro carattere industriale e di verticalità, difatto, le torri alte circa 200 metri non sono assimilabili ad alcun segno antropico che definisce la struttura insediativa dell'ambito paesaggistico di riferimento;
- l'impianto ricade all'interno delle aree contermini dei beni paesaggistici, oltre a quelli architettonici e archeologici presenti nei territori di Campomarino, San Martino in Pensilis, Ururi, Rotello e Santa Croce di Magliano;
- la localizzazione dell'impianto, sebbene interessi direttamente il territorio Pugliese, risulta produrre impatti visivi, data la sua altezza, anche sulla percezione del paesaggio dal territorio molisano, modificandone la percezione e interrompendo lo skyline pugliese che fa da cornice alla vallata del Saccione;
- la dislocazione dell'impianto, che non tiene in realtà conto di una distribuzione razionale, fa sì che dalle strade che attraversano l'area di impianto, venga percepita una distribuzione disorganica delle pale eoliche che emergono rispetto alle linee di crinale, alterando quindi lo skyline naturale del contesto paesaggistico di riferimento;
- rispetto alle visuali dell'impianto, si evidenzia che, sulla base delle schede richieste ed elaborate dal Proponente il WTG02 si trova ad una distanza di 548 metri rispetto alla *Masseria Tre Stalloni De Luca* e che il WTG08 dista 522 metri dalla *Masseria Ciavatta*;
- nel buffer di 7 chilometri, sono comprese anche aree tutelate ai sensi dell'art. 142, co. 1 del D. Lgs. 42/2004.

CONSIDERATO che la *Masseria Ciavatta* (identificata dal PTCP di Foggia come masseria distribuita in modo aperto - Ma) e la *Masseria Tre Stalloni - De Luca* (individuata dal PTCP di Foggia come masseria con prevalente area recintata - Mr) sono segnalate come beni e complessi storici isolati che costituiscono traccia della trama insediativa che ha orientato l'attuale infrastrutturazione del territorio foggiano.

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi si inserisce in un comparto territoriale ad alto indice di significatività archeologica, caratterizzato dalla presenza di un ricco patrimonio di insediamenti antichi cronologicamente differenziabili, databili tra il Paleolitico e il Medioevo.




ANTE Operam



POST Operam



ANTE Operam



POST Operam

05/09e14/09/2022




MINISTERO
DELLA
CULTURA

Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it



Fotosimulazioni elaborate dal Proponente e dettaglio sullo scorcio di paesaggio compromesso dall'inserimento delle pale eoliche



Cartografia tratta dagli elaborati di progetto redatti dal Proponente

Handwritten signature or initials.



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
 Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
 e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
 e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Handwritten mark or signature.


Denominazione bene culturale: MASSERIA TRE STALLONI – DE LUCA


Foto dal viale sterrato di ingresso da Tre Stalloni – De Luca

Descrizione:

Masseria TRE STALLONI – DE LUCA è sita nel Comune di Serracapriola ad una distanza di 548 m dalla più vicina WTG 2. È una segnalazione architettonica da PPTR a carattere abitativo/produttiva di Età contemporanea (XIX-XX secolo).

Da sopralluogo effettuato in data 16/03/2022, gli edifici sembrerebbero abitati e le aree circostanti risultano impiegate per attività agricole.

Fotoinserimento dal punto di presa del bene culturale:


Scheda elaborata dal Proponente






renewables

WIND FARM
CIAVATTA

Aprile 2022

Denominazione bene culturale: MASSERIA CIAVATTA




Foto dalla strada comunale Ciavatta di Masseria Ciavatta

Descrizione:

Masseria Ciavatta è sita nel Comune di Serracapriola ad una distanza di 522 m dalla più vicina WTG 8. È una segnalazione architettonica da PPTR a carattere abitativo/produttiva di Età contemporanea (XIX-XX secolo).

Da sopralluogo effettuato in data 16/03/2022, gli edifici sembrerebbero abitati e le aree circostanti risultano impiegate per attività agricole.

Fotoinserimento dal punto di presa del bene culturale:



Scheda elaborata dal Proponente



MINISTERO DELLA CULTURA
Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

05/09e14/09/2022

VISTE le integrazioni trasmesse dal Proponente rispetto a quanto richiesto allora dalla Direzione generale ABAP con nota prot. n. 9459 del 10/03/2022, le quali non sono risultate esaustive rispetto a quanto richiesto.

CONSIDERATO che, rispetto alle integrazioni richieste dalla Direzione generale ABAP, si deve evidenziare, tra l'altro, quanto segue:

- per quanto attiene alla *tutela archeologica e alla valutazione del relativo rischio*, il Proponente non ha riscontrato quanto richiesto, affermando tuttavia "... che la documentazione già presentata agli atti è completa ai fini di una compiuta valutazione da parte delle Soprintendenze competenti ..."; ciò non è coerente rispetto a quanto invece richiesto dalla Soprintendenza ABAP di Foggia con nota prot. n. 1000 del 28/02/2022, quindi le integrazioni richieste risultano insufficienti (cfr. parere SABAP Foggia, paragrafo VALUTAZIONI ARCHEOLOGICHE);
- per quanto riguarda le alternative di progetto, visti i contenuti dell'elaborato integrativo denominato "*Studio delle alternative progettuali*", si deve evidenziare che quelle proposte dalla Società non riguardano la localizzazione del parco eolico in altra area bensì, in un caso, prevede lo spostamento delle WTG nn. 6, 7, 8 e 9 a nord dell'attuale configurazione di layout mantenendo lo stesso numero di pale eoliche, mentre, nell'altro caso, l'utilizzo di 20 WTG da 3,8 MW ciascuno al fine di raggiungere la stessa potenza; si ritiene che le alternative proposte non apportano alcun miglioramento rispetto alla proposta in valutazione, pertanto, anche tale richiesta non risulta essere stata riscontrata con una concreta alternativa progettuale.

CONSIDERATO che la regione Puglia ha adottato il PPTR approvato in attuazione dell'articolo 143 del D. Lgs. 42/2004 e che esso costituisce uno strumento tramite il quale si dà attuazione alle disposizioni di tutela previste dal D. Lgs. 42/2002 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), anche al fine di orientare le trasformazioni che interessano il territorio.

CONSIDERATO che il progetto in valutazione non riscontra le disposizioni del PPTR riconosciuto dalla consolidata giurisprudenza quale strumento qualificato legittimo generale di pianificazione territoriale, che deve preservare l'eventuale compromissione del territorio e del paesaggio.

CONSIDERATI gli "*Obiettivi di qualità paesaggistica e territoriale*" e la relativa "*Normativa d'uso*" del PPTR, in particolare, tra gli altri, "*la salvaguardia e valorizzazione degli orizzonti visivi espressivi dell'identità regionale e delle identità locali*".

CONSIDERATO che il PPTR è uno strumento normativo nel quale sono formalizzati indirizzi e prescrizioni validi in sede di valutazione di qualsiasi trasformazione territoriale, tanto più nell'ambito di una valutazione di impatto ambientale e che, lo strumento paesaggistico fornisce anche un'ineludibile lettura delle matrici del paesaggio e delle sue componenti, che è strumento essenziale non solo rivolto agli enti competenti a valutare i progetti, ma anche alle Società Proponenti.

CONSIDERATO che lo scenario strategico definito dal PPTR, assumendo i valori patrimoniali del paesaggio pugliese e traducendoli in obiettivi di trasformazione, al fine di garantire la tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, definisce per tali obiettivi le linee guida sulla progettazione e localizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili, favorendo la concentrazione dei predetti impianti nelle aree produttive pianificate, disincentivando quindi la localizzazione di impianti FER in altre aree.

CONSIDERATO che l'articolo 91, co. 1 delle Norme tecniche di attuazione del PPTR sancisce che "*Con riferimento agli interventi di rilevante trasformazione del paesaggio di cui all'art. 89 co. 1 lett. b2, oggetto dell'accertamento [di compatibilità paesaggistica] è anche la verifica del rispetto della normativa d'uso di cui alla sezione C2 delle schede d'ambito*".

CONSIDERATO che l'impianto di cui trattasi si configura come impianto estraneo al contesto in cui si

17



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

05/09e14/09/2022



colloca e foriero di processi degenerativi che, pertanto, non può ritenersi comunque coerente con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio individuati dal PPTR.

CONSIDERATO che il presente progetto, disattende quanto previsto dal co. 3, dell'articolo 4 del D. Lgs. 152/2006 *“La valutazione ambientale di piani, programmi e progetti ha la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile, e quindi nel rispetto della capacità rigenerativa degli ecosistemi e delle risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un'equa distribuzione dei vantaggi connessi all'attività economica. Per mezzo della stessa si affronta la determinazione della valutazione preventiva integrata degli impatti ambientali nello svolgimento delle attività normative e amministrative, di informazione ambientale, di pianificazione e programmazione”* in quanto il progetto di cui trattasi, non si inserisce nell'ambito di alcuna programmazione di interventi in specie nel territorio in cui ne è prevista la realizzazione.

CONSIDERATO che *“la valutazione di impatto ambientale non consiste in un mero atto di gestione o di amministrazione in senso stretto, quanto piuttosto in un provvedimento che esprime l'indirizzo politico-amministrativo sul corretto uso del territorio in esito al bilanciamento della molteplicità degli interessi pubblici contrapposti (urbanistici, naturalistici, paesistici, nonché di sviluppo economico sociale). La funzione tipica della VIA è quella di esprimere un giudizio sulla compatibilità di un progetto, valutando il complessivo sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita, che non è dunque espressione solo di discrezionalità tecnica, ma anche di scelte amministrative discrezionali, con la conseguenza che è consentito sottoporre tali scelte al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto”* (cfr. Cons. Stato, Sez. II, 6 aprile 2020, n. 2248).

CONSIDERATO che, relativamente all'impatto significativo e negativo generato dal progetto proposto nei confronti del patrimonio culturale sopra ampiamente identificato, si deve anche rilevare che, nel caso della valutazione riservata al presente procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, si rileva la capacità dell'impianto e delle relative opere annesse, di generare l'impatto per come definito dal D.Lgs. n. 152 del 2006. Infatti, per consolidata giurisprudenza, la valutazione riservata all'Amministrazione pubblica, si può espandere anche ben oltre il più ristretto perimetro dei beni culturali coinvolti, potendo quindi considerare ogni tipo di impatto generato dal progetto in questione a prescindere dalla effettiva posizione giuridica (aree vincolate o meno) in cui si trovi collocato se il progetto per come proposto ha un impatto sul paesaggio, sugli elementi e i beni culturali e paesaggistici presenti nell'area.

CONSIDERATO che l'azione di tutela svolta dal Ministero della cultura deve tendere ad applicare i principi sanciti in merito dal D.Lgs. 42/2004, all'articolo 131, co. 4, ove la *“tutela del paesaggio”* è volta a riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che esso esprime. In tal senso, la *“conservazione”* che per questo si deve svolgere, tende, in primo luogo, alla conoscenza completa delle qualità e valori del paesaggio e sulla base di questi deve garantire un coerente sviluppo del territorio.

CONSIDERATO quanto previsto dalla Corte Costituzionale (sent. 11 ottobre 2012, n. 224), ossia che esiste un *“principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili”*, il quale discende direttamente dalle direttive europee in materia, e che tuttavia ciò non implica che la volontà del legislatore possa essere interpretata nel senso che l'interesse alla realizzazione degli impianti debba essere sempre considerata prevalente su quello della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Ciò comporterebbe il venir meno del bilanciamento di interessi cui è preposta l'autorità competente in materia di VIA. Pertanto, il giudizio di compatibilità ambientale per detti impianti deve essere svolto in modo puntuale e non con formule stereotipate. (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12/11/2021, n. 7550).

18



Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

05/09e14/09/2022

RITENUTO che gli impatti generati dal progetto di cui trattasi sono da considerarsi significativi e negativi per il contesto di riferimento sul quale insiste il progetto e le relative opere annesse.

CONSIDERATI i contenuti del il DPCM 14/02/2022 sopra richiamato, recante *“Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell’interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati”* e il relativo Allegato 1 che ne costituisce parte integrante.

RITENUTO che, laddove sia disposta la revisione del presente parere per successive superiori determinazioni, i rischi per la tutela della rappresentata significatività archeologica impongono, in ogni caso, la sottoposizione del progetto di cui trattasi alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25 del D. Lgs. 50/2016 e al DPCM 14/02/2022.

CONSIDERATI i pareri espressi nell’ambito del presente procedimento dalle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia e del Molise.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio II, *Scavi e tutela del patrimonio archeologico*, della Direzione generale ABAP.

CONSIDERATI i contributi istruttori del Servizio III, *Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico*, della Direzione generale ABAP.

VALUTATO per tutto quanto sopra evidenziato, che l’impianto eolico di cui trattasi, è identificabile come intervento di rilevante trasformazione dei luoghi.

CONSIDERATO che il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31/05/2021, all’art. 25, comma 1, lettera b), punto 2), apportando modifiche all’art. 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ha escluso, per i procedimenti di cui ai commi 6, 7 e 9 del medesimo articolo e all’art. 28, l’applicazione dell’art. 10-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CONSIDERATO che la dichiarazione di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi si determina solo a seguito dell’emanazione del relativo provvedimento e che, pertanto, i pareri tecnici istruttori nel frattempo emessi dalle Amministrazioni pubbliche interessate, non possono essere considerati quali sostitutivi e direttamente determinanti il medesimo provvedimento.

CONSIDERATO che la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”*, all’art. 5, *Principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili*, prevede che nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, *“... anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici: a) prevedere, ... al fine del concreto raggiungimento degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), una disciplina per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri per i beni e le attività culturali e per il turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa ...”*.

CONSIDERATO che le riforme introdotte dal 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, hanno sempre inteso far salve le procedure di verifica di impatto ambientale rispetto a quelle di autorizzazione unica (v., per esempio l’art. 32 del medesimo decreto-legge che riforma



l'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2011: "... Restano ferme, laddove previste, le procedure di verifica di assoggettabilità e valutazione di impatto ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ...").

CONSIDERATO d'altronde che anche l'art. 12, co. 3, del D.Lgs. n. 387 del 2003 ripete lo stesso concetto, ossia che "... La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi ... sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate dalla regione ... nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico ...". La conferma del suddetto criterio di rispetto del principio fondamentale sancito dall'art. 9 della Costituzione è ancora una volta ripreso e confermato anche dal più recente decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, il quale all'art. 20, co. 3, ricorda che "... Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti di cui al comma 1, tengono conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili ...".

CONSIDERATO che il giudizio di compatibilità ambientale in materia di VIA è espressione di un'ampia discrezionalità amministrativa, essendo l'Amministrazione chiamata a ricercare attivamente, nella ponderazione comparativa di istanze potenzialmente confliggenti, un complessivo bilanciamento fra gli interessi perseguiti con la realizzazione dell'opus, da un lato, e le contrapposte esigenze di preservazione del contesto ambientale *lato sensu* inteso, dall'altro (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 7917 del 2020).

CONSIDERATO che il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante "Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali", introduce una modifica all'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, con l'art. 12: "Art. 12 - Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee - 1. All'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale,». Pertanto, l'art. 22, comma 1, del predetto D.Lgs. n. 199 del 2021 è così modificato: "ART. 22 - (Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee) - 1. La costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee sono disciplinati secondo le seguenti disposizioni: a) nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere non vincolante, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione; ...".

Per tutto quanto sopra considerato, visto ed esaminato a riguardo delle opere previste dal progetto di cui trattasi; a conclusione dell'istruttoria condotta per la procedura in oggetto e per le valutazioni sopra narrate, tra le quali le motivazioni espresse dalle competenti Soprintendenze Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Barletta, Andria, Trani e Foggia e del Molise; visti i contributi istruttori del Servizio II – Scavi e tutela del patrimonio archeologico e del Servizio III – Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico della Direzione generale ABAP; la **Soprintendenza Speciale per il Piano Nazionale**

20




Soprintendenza speciale per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Via di San Michele 22, 00153 Roma - Tel. 06-6723.4401
e-mail PEO: ss-pnrr@cultura.gov.it
e-mail PEC: ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

05/09e14/09/2022



di Ripresa e Resilienza (PNRR), per quanto di competenza, relativamente al **progetto per la realizzazione di un impianto eolico, denominato "Ciavatta", costituito da 13 aerogeneratori della potenza nominale di 6 MW e della potenza complessiva di 78 MW e dalle relative opere di connessione alla rete di trasmissione elettrica nazionale**, ricadente nei comuni di Serracapriola (FG) E Rotello (CB) **esprime parere tecnico istruttorio contrario** alla pronuncia di compatibilità ambientale del progetto di cui trattasi, comprese le relative opere accessorie e connesse.


Il Funzionario del Servizio V della DG ABAP
arch. Romina Muccio

Il Dirigente del Servizio V della DG ABAP
arch. Rocco Rosario Tramutola

IL SOPRINTENDENTE SPECIALE PER IL PNRR
dott. Luigi LA ROCCA

